

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2025, n. 22475

RILEVATO CHE

1. Sc.Ci. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 gennaio 2024, n. 4/16/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di intimazione di pagamento n. (Omissis) da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in dipendenza di cartelle di pagamento nn. (Omissis) e (Omissis), per l'importo complessivo di 967,47, a titolo di IRPEF relativa all'anno 2007 e di tassa automobilistica relativa all'anno 2007, ha accolto l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 16 gennaio 2023, n. 664/36/2023, con compensazione delle spese giudiziali.
2. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata.
3. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione tra le parti delle spese giudiziali senza alcuna motivazione.

1.1 Il predetto motivo è fondato.

1.2 Anche nel giudizio tributario, le gravi ed eccezionali ragioni, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5[°], 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5[°], 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6[°]-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5[°], 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5[°], 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6[°]-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5[°], 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).

1.3 Nella specie, non c'è alcuna motivazione a giustificazione della compensazione delle spese giudiziali, che è stata pronunciata sic et simpliciter dal giudice di appello in dispositivo.

1.4 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali (per entrambi i gradi di merito) secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna della intimata alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole (valore della causa: Euro 967,47), sulla base dei valori medi (come da note spese), nella misura di Euro 552,00 per compensi del giudizio di primo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di Euro 568,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, Avv. Alessio Garofalo da (Omissis), per dichiarato anticipo (come si evince dalla dichiarazione resa da quest'ultimo nell'atto di appello, allegato nella documentazione prodotta in sede id legittimità).

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa, i quali hanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna l'intimata alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 552,00 per compensi del giudizio di primo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di Euro 568,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, Avv. A.G. da (Omissis), per dichiarato anticipo; condanna l'intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa, Avv. F.R. da (Omissis) e Avv. A.G. da (Omissis), per dichiarato anticipo.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Depositato in cancelleria il 4 agosto 2025.

Campi meta

Massima : *La compensazione delle spese giudiziali in un contenzioso tributario richiede una esplicita e puntuale motivazione, basata su "gravi ed eccezionali ragioni" che giustifichino la deroga al principio generale della soccombenza. L'omessa motivazione su tale decisione costituisce una violazione di legge, che rende la sentenza cassabile. In tal caso, la Corte di Cassazione, accertato il vizio, può decidere nel merito il capo relativo alle spese, condannando la parte soccombente alla rifusione totale delle stesse.*

Supporto Alla Lettura : **SPESE PROCESSUALI** I costi previsti quando si fa ricorso all'Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti *spese processuali*. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

- *spese legali*: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nell'ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dell'assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
- *spese processuali*: spese legate alla giustizia e all'attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. *principio della soccombenza*, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. *principio di causalità*, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio è colui che ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto l'automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.